

n. 2139/2018 R.A.C.C.



TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2139/2018 promossa da:

RICORRENTE

contro

FACEBOOK IRELAND LIMITED

RESISTENTE

Il Giudice designato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 novembre 2018, rilevato che il sig. \_\_\_\_\_ depositava in data 30 luglio 2018 ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società Facebook Ireland Limited per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- *in via principale, ordinare a FACEBOOK IRELAND LIMITED l'immediato ripristino del profilo personale del Ricorrente presso il proprio portale e, per l'effetto, l'immediata riattivazione del relativo accesso alla gestione della pagina* \_\_\_\_\_”;
- *in subordine, ordinare a FACEBOOK IRELAND LIMITED l'immediata riattivazione dell'accesso alla gestione della pagina* \_\_\_\_\_ *in capo al Ricorrente per il tramite di un nuovo account personale diverso da quello precedentemente soppresso;*
- *in ogni caso, con fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro da versarsi in favore del Ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento imposto in capo alle Resistenti (c.d. “astreintes”);*



rilevato che la società di diritto irlandese, pur regolarmente citata con comunicazione ricevuta in data 18 settembre 2018, non compariva all'udienza fissata per il 9 ottobre 2018 per discussione, né alla successiva udienza del 30 novembre 2018, venendo dichiarata contumace;

rilevato che l'utente Facebook è in linea di principio un consumatore se agisce individualmente contro Facebook: lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nel caso di Max Schrems;

rilevato, pertanto, che nel caso in esame sussiste la competenza dell'adito Tribunale, quale foro del consumatore;

ritenuto che il ricorso presentato dal sig. \_\_\_\_\_ appare fondato, e merita di essere accolto per le seguenti ragioni:

- tra le obbligazioni assunte dalla Resistente, vi è quella, innanzitutto, di garantire all'utente la *“Possibilità di esprimersi e di comunicare in relazione agli argomenti di interesse dell'utente”* (cfr. Sezione 1, punto terzo, doc. 11, cit.) dal momento che, come sostiene la stessa Facebook, *“aiutiamo l'utente a trovare e a connettersi con persone, gruppi, aziende, organizzazioni e altri soggetti di interesse”* (cfr. Sezione 1, punto secondo, ns. doc. 11, cit.). Su tali basi, quindi, la **prestazione** individuabile in capo alla Resistente consiste nell'offerta ai propri iscritti di un preciso servizio telematico basato sul libero accesso ed utilizzo della propria piattaforma *web*. È, del resto, la stessa società resistente a confermare che *“L'utente è libero di condividere i contenuti con chiunque, in qualsiasi momento”* (cfr. Sezione 3.3.1, doc. 11, cit.). Facebook si impegna, inoltre, ad assicurare *“l'Offerta di esperienze coerenti e senza interruzioni nei prodotti delle aziende di Facebook”* (cfr. Sezione 1, punto settimo, ns. doc. 11, cit.);
- la società resistente, invece, pur in assenza di una chiara, seria è reiterata violazione da parte dell'utente \_\_\_\_\_ delle condizioni contrattuali o della normativa (fra cui quella relativa alla proprietà intellettuale, ha deciso dapprima di inibire l'accesso, e poi rimuovere la pagina \_\_\_\_\_, con disattivazione e cancellazione del profilo personale del ricorrente, con ciò violando non solo le regole contrattuali dalla stessa stabilite, ma anche il diritto di libera espressione del pensiero come tutelato dalla Costituzione;
- il comportamento sommariamente imputato al signor \_\_\_\_\_, pubblicazione di un video del tennista svizzero tratto dal profilo pubblico Instagram del Torneo di Wimblendon e raffigurante il punto decisivo dell'incontro tennistico Federe e Lacko del 4 luglio 2018, come



correttamente osserva il patrocinio di parte ricorrente, non può certo qualificarsi quale chiara, seria e reiterata violazione delle condizioni per l'utilizzo del social network: il video è stato preso da una pagina pubblica (quella del torneo inglese), e, pertanto, non è chiaro come ciò possa costituire una violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale; il ricorrente, non appena avvertito del presunto illecito, ha subito provveduto a rimuovere il video in questione, mandando una lettera di scuse alla società Star India Private Limited, la società che aveva segnalato a Facebook l'uso illegittimo del video;

- concludendo, pertanto, la società resistente, su segnalazione di una fantomatica società, la società Star India Private Limited, a fronte di un possibile abuso, peraltro, commesso in buona fede dal ricorrente (ha tratto il video dalla pagina pubblica di Instagram del Torneo di Wimbledon), ha deciso di sanzionare il sig. \_\_\_\_\_ con il blocco, e poi la chiusura della pagina Facebook \_\_\_\_\_ senza consentire allo stesso di giustificarsi, adottando un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, finendo così non solo per violare le norme contrattuali, ma anche violando i diritti costituzionalmente garantiti al ricorrente.

Con riferimento al cd. *periculum in mora* si osserva che la necessità di un'immediata tutela delle ragioni del signor \_\_\_\_\_ in via cautelare ed anticipatoria rispetto a quella che conseguirebbe all'esito di un giudizio di merito, si giustifica in ragione della circostanza che il prolungarsi del "congelamento" di una pagina Facebook determina l'assoluta **perdita di interesse** degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza la **vanificazione** di tutto il tempo speso e l'attività svolta dal ricorrente per la sua implementazione, con l'irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti.

Il provvedimento in esame può essere concesso per neutralizzare qualsiasi *periculum in mora* che risulti essere imminente ed irreparabile e il loro contenuto, stante l'atipicità della misura in questione, deve essere individuato dal giudice in base al solo criterio dell'**idoneità**, avuto riguardo alle effettive circostanze. I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso (T. Bologna 4.2.2009; T. Milano 23.12.1993).



L'art. 614 *bis* c.p.c. inserisce nella trama codicistica di rito le cd. *astreintes*, ovvero forme di esecuzione indiretta che utilizzano misure coercitive, cioè quello specifico ventaglio di strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni civili o penali, al fine di costringerlo ad adempiere i suoi obblighi. La norma tende a realizzare l'effettività del "giusto processo" che tale non sarebbe ove la pronuncia restasse lettera morta, ineseguita. Nel silenzio della norma, la somma oggetto di condanna va riversata in favore della controparte (T. Varese 16.2.2011).

L'art. 614 *bis* c.p.c. consente al Giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una misura di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo. La norma in analisi, in particolare, individua la propria ratio nella esistenza di una serie di obbligazioni di *facere*, caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall'ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo (T. Trento 8.2.2011).

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

#### P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso come proposto dal sig. \_\_\_\_\_, e per l'effetto ordina a **FACEBOOK IRELAND LIMITED** l'immediato ripristino del profilo personale del Ricorrente presso il proprio portale e, per l'effetto, l'immediata riattivazione del relativo accesso alla gestione della pagina \_\_\_\_\_;
- 2) ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c. dispone che **FACEBOOK IRELAND LIMITED** paghi al signor \_\_\_\_\_ una penale pari ad Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, e ciò a far data dalla sua comunicazione;
- 3) condanna **FACEBOOK IRELAND LIMITED** a rifondere al signor \_\_\_\_\_ le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 286,00 per esborsi ed in Euro \_\_\_\_\_.



2.500,00 per compenso oltre IVA, CNPA e contributo forfettario delle spese generali al 15% ex DM  
n. 37/2018.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Pordenone, li 10 dicembre 2018.

IL GIUDICE DESIGNATO

- Dott. Francesco TONON -

